



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Buccarelli n. 49, presso lo studio dell'avv. Anthony Vero;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica,
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34;

per l'annullamento

- della nota n. M-D-PREV/[redacted] del Dirigente di Divisione del I Reparto della Direzione Generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa, di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza fini dell'accertamento e

del riconoscimento dei benefici economici e giuridici previsti in favore delle vittime del dovere;

- della nota M-D GPREV [REDACTED] del Ministero della Difesa — Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva — P Reparto — 4a Divisione — S.S.B. (Servizio Speciali Benefici) con la quale è stata confermata la precedente nota;

e per la condanna dell'Amministrazione

in via principale

a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico (corrispondente ad una percentuale di invalidità complessiva non inferiore al 50%) con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo;

in via subordinata

a concludere l'istruttoria procedimentale concernente l'istanza proposta dal ricorrente, investendola competente Commissione Medica Ospedaliera nella specifica composizione integrata ex art. 5 del D.P.R. n. 510/99 ed il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del [REDACTED] il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente [REDACTED], sergente maggiore dell'Esercito Italiano, ha premesso:

- di avere partecipato, dal 22 maggio [REDACTED] al 16 giugno [REDACTED], alla missione internazionale di pace "FYROM" in Macedonia, con incarico di comandante di squadra, incaricato della gestione degli apparati radio;
- di avere svolto attività di vigilanza e pattugliamento nelle città di Katalanovo Sud e di Skopje, spostandosi a bordo di automezzi scoperti su territori oggetto di importanti attività belliche, spesso privi di strade asfaltate, in condizioni precarie, in quanto alloggiato in tenda e costretto a dormire nel sacco a pelo ed a cibarsi con viveri procurati sul posto;
- di avere riportato, in data 11 giugno [REDACTED] una grave lesione al ginocchio destro, durante le fasi di smantellamento del campo in Macedonia, al fine del trasferimento in Kosovo e di essere stato ricoverato presso la base di [REDACTED] costretto al rientro in Patria;
- di essere stato inviato presso l'ospedale militare di [REDACTED] con diagnosi di trauma contusivo - distorsivo al ginocchio destro e, successivamente, giudicato idoneo al S.M.I. dalla C.M.O. di [REDACTED] in data [REDACTED] a seguito di intervento chirurgico di "meniscectomia in artroscopia";
- che la C.M.O. di [REDACTED], in data 6 ottobre [REDACTED] ha riconosciuto la lesione "meniscectomia mediale parziale artroscopica ginocchio dx

- in condropatia femorale a grado esimente in atto” dipendente da causa di servizio;
- che 1° ottobre del [REDACTED] è stato inviato d’urgenza dal medico del corpo al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di [REDACTED] “ [REDACTED] a causa di un *“laringo-spasmo, edema dell’ugola e rinofaringite con problemi respiratori”* e che, effettuati accertamenti più approfonditi, è risultato affetto da *“Spasmi laringei recidivanti in soggetto con flogosi laringea ed enfisema sottocutaneo in regione sovraclaveare destra con sospetto reflusso esofageo, in attesa di EGDS”* e che nella tiroide è stata riscontrata la presenza di formazioni nodulari, specialmente nella parte sinistra;
 - che il 29 dicembre [REDACTED] sono state evidenziate delle formazioni esogene nell’organismo e, precisamente, un *“Nodulo tiroideo a sinistra con Dt max di 17,2 x 17,7 mm”* e *“Bolle enfisematose sub - pleuriche apicali bilaterali”*;
 - che il 27 marzo [REDACTED] è stata riscontrata la presenza di un *“Piccolo nodulo tiroideo a sinistra”*;
 - che il Dipartimento di Medicina Legale di [REDACTED] - 2[^] Commissione Medica Ospedaliera, in data 29 aprile [REDACTED] ha dichiarato l’idoneità del ricorrente;
 - che con istanze del 28 e 29 maggio [REDACTED] ha presentato due diverse istanze finalizzate, rispettivamente, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità patita alla tiroide e al conseguimento dei benefici previsti in favore delle *“Vittime del dovere”* e soggetti equiparati, ai sensi del D.P.R. 243/2006;
 - che con separati rapporti informativi il Ten. Col. Stefano [REDACTED] e il Ten. Co. Federico [REDACTED] hanno dato contezza dell’attività del ricorrente fin dal [REDACTED], con presenza in diverse missioni addestrative

in Italia (Capo Teulada, Persano, Monte Romano) e nella missione Joint Guardian in Macedonia dal 22 maggio al 16 giugno [REDACTED] con incarico di Comandante della squadra mortai;

- che, a seguito di diffida e messa in mora dell'Amministrazione, ha prodotto un rapporto medico legale di *"Valutazione di reperto biotico tramite indagine nanodiagnostica di microspopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x"*, eseguita il 5 agosto [REDACTED] presso il Laboratorio di Biomateriali dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con il quale è stato accertato che nel liquido aspirato dalla tiroide erano presenti numerosi corpi estranei micro e nano dimensionati di origine esogena, in quanto di natura metallica non biocompatibili o biodegradabili (detriti a base di ferro, zinco, stagno, bismuto, piombo, tungsteno, oro, rame);
- che con nota della nota n. M-D-PREV/[REDACTED]1/4-SBA del 9 dicembre [REDACTED] del Dirigente di Divisione del I Reparto della Direzione Generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza volta all'accertamento e del riconoscimento dei benefici economici e giuridici previsti in favore delle vittime del dovere, di cui all'art. 1 comma 563 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, con riferimento alla lesione al ginocchio destro e di cui all'art. 1 comma 564 della stessa legge in relazione alla patologia *"Enfisema para settale bolloso in soggetto con nodulo subcentimetrico parenchimale polmonare di n.d.d. tc documentato"*, *"Malattia da reflusso gastro esofageo a grado non esimente"*, *"Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in buon compenso emodinamico"*, *"Nodulo tiroideo a sinistra"*;
- che con nota M-D GPREV [REDACTED] del 22 gennaio [REDACTED] il Ministero della Difesa — Direzione Generale della Previdenza

Militare della Leva — P Reparto — 4a Divisione — S.S.B. (Servizio Speciali Benefici) ha confermato la precedente nota.

Ciò premesso il sergente maggiore [REDACTED] ha impugnato le menzionate note nota n. M-D-PREV/[REDACTED]/1/4-SBA del 9 dicembre [REDACTED] e M-D GPREV [REDACTED] del 22 gennaio [REDACTED] del Ministero della Difesa, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con condanna del Ministero a corrispondere al ricorrente il relativo trattamento economico (corrispondente ad una percentuale di invalidità complessiva non inferiore al 50%) con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo o, in subordine,

a concludere l'istruttoria procedimentale concernente l'istanza proposta dal ricorrente, investendo la competente Commissione Medica Ospedaliera nella specifica composizione integrata ex art. 5 del D.P.R. n. 510/99 ed il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

2. Si è costituito Il Ministero della Difesa producendo documenti e deducendo l'infondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha prodotto relazione medico legale e documenti.

3. Alla pubblica udienza del [REDACTED] sentiti i procuratori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.

4. Esigenze di chiarezza espositiva impongono di riportare per intero il testo del provvedimento del 9 dicembre [REDACTED] con il quale sono state dichiarate inammissibili le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 commi 563 e 564 della legge n. 266/2005.

"In esito all'istanza pervenuta in data 4/06/[REDACTED] intesa ad ottenere i benefici di cui all'art.1 comma 563 — 564 della legge 266/2005 e del DPR

243/2006 (relativo regolamento applicativo), si comunica che il comma 564, art. e leggi citate, prevede, ai fini del riconoscimento della qualifica di "equiparato alle vittime del dovere" i soggetti che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro o fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti dalle particolari condizioni ambientali od operative;

Nel caso in esame, in seguito all'istruttoria svolta presso gli Enti deputati, consistente nella redazione del prescritto rapporto informativo da rendere ai sensi del D.P.R. 243/2006 che attesti la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative di servizio, non sono emersi elementi contenenti l'esistenza di tale presupposto per poter adire il Comitato di verifica per le cause di servizio sulla riconducibilità dell'infermità lamentata a detto servizio.

L'istanza non può essere accolta neanche sotto il profilo dell'invocato comma 563 art. I e leggi citate, per due fondamentali ordini di motivi.

Il comma 563 art.1 comma legge n.266/2005 prevede, ai fini del riconoscimento della qualifica di "vittime del dovere", che l'evento lesivo (trauma) sia riconducibile ad una delle fattispecie indicate dalla lettera "a" alla "f" del citato articolo;

In termini più espliciti, il legislatore nel comma citato ha inteso "normare" quelle invalidità permanenti derivanti da fatti lesivi, e non scaturenti da precedenti infermità come nel caso di specie.

Mancando, pertanto, l'elemento fondamentale dell'accertata sussistenza della straordinarietà del servizio, e, come desumibile in atti, non si ravvisa la condizione per poter adire il C.V.C.S., unico organo deputato ad "accertare la riconducibilità dell'infermità (patologia) lamentata alle particolari condizioni ambientali o operative di missione.

Per quanto sopra la richiesta della S.V. viene archiviata per inammissibilità, attesa la non sussumibilità nell'ambito della normativa per le vittime del Dovere e soggetti Equiparati?.

4. Occorre partire, per evidenti ragioni di ordine logico, dalla censura di difetto di competenza sollevata da parte ricorrente, che osserva, in sostanza, che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative spetta esclusivamente al Comitato di verifica per le cause di servizio. Nel caso di specie, afferma il ricorrente, il Ministero della Difesa ha dichiarato inammissibile l'istanza, senza dar modo ai competenti organi tecnici di esprimere le valutazioni di carattere medico legale ad essi spettanti.

Osserva il Collegio che la questione sollevata dal ricorrente riguarda esclusivamente la fattispecie disciplinata dall'art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, giacché, anche se il ricorrente non lo specifica, solo in relazione ad essa è previsto che le infermità cui si riferisce la norma devono essere riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

La norma ora richiamata prevede che *“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.*

Il comma 563, richiamato dalla norma ora riportata, dispone che *“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento*

delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

L'art. 6 del DPR 7 luglio 2006 n. 243, recante “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”, disciplina il riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative e prevede, al comma 8, che “Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l'amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze”.

Si desume dal provvedimento che l'Amministrazione ha ritenuto di non dar corso al procedimento di cui al DPR n. 461/2001 non sussistendo il presupposto delle particolari situazioni ambientali ed operative.

Nella relazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato la stessa Amministrazione parrebbe cambiare il tiro, affermando che le infermità denunciate "*...non sono ancora state riconosciute dipendenti da causa di servizio, per cui, mancando un presupposto essenziale per la valutazione ai fini del comma 564, questa amministrazione non ha potuto adire il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.)...*".

Comunque sia, alla luce del dato normativo ricavabile dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 e dall'art. 6 del DPR n. 243/2006, sembra potersi affermare che l'accertamento del requisito della dipendenza dell'infermità invalidante da causa di servizio per particolare condizioni ambientali ed operative abbia carattere unitario e inscindibile e sia rimesso agli organi di cui al DPR n. 461/2001 e, quindi, in ultima analisi, al Comitato di verifica delle cause di servizio, senza alcuna possibilità di qualificare come presupposto autonomamente accertabile dall'Amministrazione la sussistenza di quelle particolari condizioni ambientali ed operative cui si riferisce la norma.

Le norme in questione, infatti, fanno riferimento alla causa di servizio per particolari condizioni ambientali e operative come requisito unitario che deve costituire oggetto di accertamento. Al riguardo, può richiamarsi, tra l'altro, l'art. 6, commi 4, del DPR n. 243/2006, che specifica che "*Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461... accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione*". La norma lascia agevolmente intuire che è proprio questo, nella sua unitarietà, il requisito che il Comitato di verifica è chiamato a riconoscere.

Risulta, pertanto, sussistente il vizio di difetto di competenza denunciato da parte ricorrente, avente portata necessariamente assorbente rispetto agli altri vizi denunciati, ivi compreso quello con cui si denuncia la violazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, per il mancato invio della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Occorre, tuttavia, tenere conto che il provvedimento impugnato ha un contenuto complesso, giacché esso, con riferimento alla lesione al ginocchio riportata dall'interessato, esclude l'applicabilità anche dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, il cui testo è stato sopra riportato.

Occorre, quindi, pronunciarsi anche in relazione alle relative questioni.

Parte ricorrente lamenta il fatto che l'Amministrazione non ha valutato la posizione del ricorrente con riferimento alla lesione riportata al ginocchio e sottolinea che essa è stata riportata durante lo smantellamento del campo in Macedonia e, quindi, nel corso di un'attività riconducibile alle situazioni contemplate nella lettera c) (vigilanza ad infrastrutture civili e militari) e nella lettera f) (a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità) dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005.

Va osservato che, per quanto il provvedimento non contenga indicazioni specifiche, l'esame della norma consente di escludere che la fattispecie sia riconducibile alle previsioni delle menzionate lettere c) e f).

Lo smantellamento di un campo sicuramente non costituisce attività di vigilanza di infrastrutture, che il legislatore ha evidentemente

considerato fonte di particolare situazioni di pericolo, sicuramente non rinvenibili riguardo ad un'attività quale quella indicata dal ricorrente.

È da escludere decisamente che il contesto descritto dal ricorrente implichi un'azione recata nei confronti del militare in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

La formulazione della norma è certamente poco felice. Tuttavia, è abbastanza chiaro che essa si riferisce ad azioni condotte da terzi nei confronti del dipendente pubblico, in contesti di impiego internazionale, aventi caratteri di ostilità o anche non aventi tale carattere. Il riferimento, in questo secondo caso, potrebbe essere al c.d. fuoco amico o altri eventi del genere. Certamente non è contemplata la caduta accidentale dovuta, come specifica lo stesso ricorrente, al peso dello zaino alpino colmo di masserizie.

Deve specificarsi che anche rispetto a tale profilo non può rilevare la violazione dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990, stante il carattere strettamente vincolato del provvedimento e la conseguente applicabilità dell'art. 21 *octies* della legge n. 241/1990, che esclude la rilevanza dei vizi formali, quale quello qui considerato, nei casi in cui il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

5. Conseguente a quanto sopra l'illegittimità del provvedimento impugnato, pur con le precisazioni evidenziate, e l'annullamento di esso. Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento del beneficio, in quanto il rilevato vizio di incompetenza importa il necessario riesercizio della funzione da parte dell'organo competente. Per tale parte il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico del Ministero della Difesa, ma, in ragione della soccombenza solo parziale, devono essere compensate nella misura di un terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e, nel resto lo rigetta.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze del giudizio, che liquida in € 3.305,00, da compensare per un terzo; oltre accessori di legge e oltre alla rifusione del contributo unificato se pagato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]
[REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE